

STATUTO DEL CLUB "LA DEUCHE DU LAC"

Articolo 1

In virtù dell'art. 18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, è costituito un CLUB sportivo con denominazione "LA DEUCHE DU LAC", con sede in Varese, via Valleverde, n°2.

Articolo 2

Il club LA DEUCHE DU LAC è una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro ed apolitica, costituita per riunire i possessori d'automobili Citroen tipo 2cv e derivate, i simpatizzanti e gli appassionati della marca, come meglio più avanti specificato all'articolo 4.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020 e s'intenderà tacitamente prorogata senza necessità d'alcun atto formale di dieci anni in dieci anni.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Lo scopo del Club è quello di promuovere e divulgare la storia e l'immagine della "2CV" in tutte le sue serie e derivazioni, di mantenere più stretti contatti tra i possessori d'automobili 2CV ed eventualmente altri Club 2CV italiani o internazionali.

Inoltre scopo del Club è salvaguardare, per quanto possibile, le autovetture 2CV e derivare da demolizione e/o rottamazione, promuovendo e favorendo tutte quelle iniziative atte a far conoscere e valorizzare i modelli delle vetture che sono oggetto del CLUB.

Si propone altresì, grazie all'esperienza di un nucleo di esperti di vari settori, di assistere e consigliare, anche in forma diretta, sui problemi di carattere Tecnico e Assicurativo che si dovessero presentare ai Soci..

Il Club potrà inoltre aderire, su decisione del Consiglio Direttivo, ad altre federazioni, centri ed associazioni similari, sia nazionali che internazionali.

Nello spirito della sua istituzione il Club potrà: promuovere e organizzare gare, tornei, raduni ed ogni altra manifestazione sportiva e culturale, connessa e no.

Articolo 4

I soci del Club possono essere persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere; essi si dividono in:

- Soci fondatori: sono i soci che con il loro impegno hanno promosso la costituzione del Club e che per i primi 3 (tre) anni d'attività del Club hanno il diritto di eleggere nel proprio seno il membri del Consiglio Direttivo, gestire l'associazione per poterla meglio organizzare e finalizzarla allo scopo per

cui è stata costituita. Dopo tale data la figura di socio promotore avrà solo un significato di carica onorifica.

- Soci effettivi: hanno diritto al voto nell'Assemblea, e a decorrere del terzo anno di esistenza del Club hanno il diritto, se soci da almeno due anni, alla nomina dei membri componenti del Consiglio Direttivo; in questa categoria confluiranno i Soci Promotori.
- Soci simpatizzanti: coloro che, pur non possedendo una vettura Citroen, oppure pur possedendone una ma con le caratteristiche difformi da quanto previsto dal presente Statuto, sono appassionati del tipo "2CV".
- Soci onorari: sono designati dal Consiglio Direttivo.
- I Soci, simpatizzanti ed onorari non hanno diritto al voto, nè possono esercitare alcun diritto assembleare.
- Ogni Socio effettivo per divenire tale deve inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio stesso, previa constatazione della sussistenza dei requisiti morali e formali del candidato.

L'adesione al Club comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento e le altre deliberazioni che, in base allo statuto stesso, saranno adottate dagli organi direttivi del Club.

I Soci possono recedere dall'associazione con dimissioni date a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo, e spedita almeno due mesi prima della fine di ciascun anno sociale, con efficacia dal successivo.

E' causa di decadenza da socio effettivo il mancato versamento della quota sociale entro il termine che sarà fissato dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo, come anche il mancato possesso dell'automobile per un periodo superiore a due anni.

Il Socio decaduto potrà essere riammesso solo presentando nuovamente la domanda d'ammissione.

I Soci simpatizzanti sono tenuti a versare quote la associativa, stabilita dal Consiglio direttivo.

Articolo 5

I mezzi finanziari per il funzionamento del Club sono costituiti dalle quote sociali annuali, da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti, nonché da sponsorizzazioni o da sovvenzioni di enti valutati validi moralmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Gli organi del Club sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Consiglio Direttivo, oppure in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in altre parole ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci effettivi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona, di almeno la metà più uno dei soci effettivi; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nella convocazione, l'Assemblea s'intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti.

Per partecipare alla seduta ed alla votazione il Socio deve essere necessariamente in regola con i versamenti delle quote sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea si assumono a maggioranza dei voti spettanti ai Soci Effettivi intervenuti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente dell'Assemblea.

A presiedere l'Assemblea sarà chiamato il Presidente del Club , in caso di sua assenza il Vice-Presidente o, in mancanza pure di questi, un membro del Consiglio Direttivo o altra persona da questi delegata.

Le modalità di votazione saranno fissate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta tramite posta elettronica e pubblicazione sul giornale locale e sul sito web del club, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'Assemblea.

Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate con la maggioranza dell'75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci effettivi, qualunque sia il numero degli intervenuti, se in prima convocazione, e dei voti spettanti ai presenti, se in seconda convocazione.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci delibera in ordine:

- alla nomina dei membri componenti il Consiglio Direttivo;
- alla approvazione del bilancio e della relativa situazione patrimoniale e all'approvazione dei preventivi di spesa per l'anno in corso;
- alle modifiche dello statuto.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di cinque membri, la cui condizione essenziale e non derogabile è quella d'essere Soci dell' "Associazione Culturale FLAMINIO BERTONI".

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Alla carica di consigliere si accompagneranno tutti i compiti d'organizzazione e gestione del Club, come meglio specificate nel Regolamento interno di gestione.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'atto costitutivo, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

Al Presidente ed al Vice-Presidente spettano la legale rappresentanza del Club: al primo in via ordinaria ed al secondo in via sussidiaria o per delega in caso d'impedimento del primo.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 3 (tre) membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente.

In ogni caso alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente il Segretario, ed il Presidente o il Vice-Presidente.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto, e non sono ammesse deleghe.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine:

- all'ammissione dei nuovi Soci;
- alla loro decadenza, esclusione ed alle loro dimissioni;
- alla determinazione delle quote associative annuali e dell'eventuale quota d'ammissione, nonché, alle modalità e termini della loro riscossione.

Il Consiglio altresì provvede:

- alla gestione ed all'amministrazione delle attività sociali;
- alla emanazione del Regolamento per l'attuazione degli scopi sociali, per i rapporti con i Soci e per la fissazione di particolari procedure o normative non comprese nel presente Statuto.

Articolo 12

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, svolge l'attività di segreteria, segue e coordina i rapporti tra il Club e l'Associazione F. Bertoni, mantiene i contatti tra i Soci effettivi, simpatizzanti ed onorari, con le altre eventuali associazioni o enti automobilistiche e con la stampa.

Svolge la funzione di Segretario nell'Assemblea dei Soci.

Per l'attuazione dei suoi compiti, il Segretario potrà farsi assistere da una o più persone, anche non socie previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Le cariche sociali non sono retribuite. Possono tuttavia dar luogo a rimborso delle spese effettivamente sostenute su delibera del Consiglio, e delle quali il Segretario dovrà dare rendiconto in sede d'Assemblea del Consiglio stesso.

Articolo 14

Per tutto quanto non contemplato e previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, con particolare riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

Letto sottoscritto e approvato.

Perugia 09 aprile 2009.